

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SALVATORE, CODIGNOLA, SCIORILLI BORRELLI, DI BENEDETTO**

*Presentata il 22 aprile 1961*

**Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, stabilisce che « agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1 luglio 1933, n. 786) nonché alle loro famiglie, *possono applicarsi* le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

Successivamente l'articolo 7 della legge n. 727 del 16 luglio 1960 ha stabilito che il « possono applicarsi » dell'articolo precedentemente riportato, va inteso nel senso che « è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge n. 165 del 13 marzo 1958, qualora il personale insegnante, direttivo, ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta ».

Infine l'articolo 7 della citata legge n. 690 in merito al trattamento di quiescenza del personale che in data anteriore al 1° gennaio 1934 risulti iscritto a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica, stabilisce: « Resta in facoltà di detti inse-

gnanti di chiedere l'applicazione che sarebbe loro spettata in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del comune le differenze tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme degli impiegati civili dello Stato ».

La presente proposta di legge tende a rimediare a una palese dimenticanza del legislatore, che si verifica nell'articolo 26 della legge n. 165, e quindi nel n. 7 della legge n. 727, su riportati. La dimenticanza è a danno dei professori e dei direttori delle scuole di avviamento provenienti dai soppressi corsi integrativi dei comuni ad autonomia scolastica (e di quanti di essi successivamente passarono ad altro grado dell'insegnamento) ai quali spetta lo stesso trattamento del personale della Scuola elementare, perchè l'articolo 7 della legge n. 690, col suo ultimo comma, mette sullo stesso piano di diritto dei maestri anche il personale passato a qualsiasi altro grado dell'insegnamento statale. Si aggiunga che detti insegnanti e direttori d'avviamento sono stati iscritti al regolamento comunale in data anteriore al 1° gennaio 1934 come prescrive l'articolo 7 della legge n. 690 e hanno versato i contributi a tutto il dicembre 1933

come prescrive l'articolo 26 della legge n. 165. Ciò per la semplicissima ragione che a quella data essi, come i maestri, erano ancora alle dipendenze dei comuni.

Il *curriculum* degli insegnanti di cui alla presente proposta è il seguente.

Per concorso comunale interno vennero nominati maestri nei corsi integrativi di avviamento professionale (VI, VII, VIII classe elementare) istituiti dalla riforma Gentile (1923). Con legge 7 gennaio 1929, n. 8, tali corsi vennero trasformati in scuole secondarie comunali di avviamento e i maestri che vi erano stati assunti, per conservare la cattedra, furono sottoposti alla prova di idoneità prevista dall'articolo 38 della legge del 22 aprile 1932, n. 490, prova che risultò una severa selezione. Successivamente tali scuole di avviamento comunali furono assorbite dallo Stato: regio decreto-legge del 22 settembre 1932, n. 1964. Gli insegnanti, di cui alla presente proposta, vennero assorbiti con la qualifica di professore straordinario e con data retrodatata al 16 settembre 1933. Il passaggio allo Stato avvenne allo stesso modo di quello che fu più tardi il passaggio delle scuole elementari. E non poteva essere diversamente dato che i due provvedimenti erano stati preceduti, o meglio anticipati, dal testo unico della finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) che sgravava i comuni autonomi, a datare dal 1° gennaio 1932, della spesa per il personale della scuola elementare e delle scuole di avviamento. Riguardo al passaggio allo Stato, l'unica differenza che sussiste tra i due gruppi — differenza nel tempo, non di sostanza — è che il personale dell'avviamento è stato assorbito con il regio decreto-legge n. 1964 del 22 settembre 1932 mentre il personale della scuola elementare è stato assorbito con la legge n. 786 del 1° luglio 1933. Per ogni necessaria chiarezza si aggiunge che gli insegnanti dell'avviamento di cui si tratta, debbono essere distinti da quei loro colleghi provenienti pur

essi dai maestri elementari ma che entrarono nei ruoli delle scuole di avviamento di loro iniziativa e per concorso diretto per esame, perchè tali concorsi (istituiti dagli articoli 13 e 14 della già citata legge n. 490) vennero banditi solo dopo il 1934.

Una recente sentenza della Corte dei conti riconosce che l'articolo 7 della legge n. 690 è sempre in vigore e pertanto non vi dovrebbero essere dubbi sull'eguaglianza di diritti nel trattamento di quiescenza di tutto il personale proveniente dai comuni ad autonomia scolastica. Sembra dunque evidente potersi sostenere che la lamentata omissione è dovuta a semplice dimenticanza.

Non si può pensare ad una discriminazione per esigenze di bilancio: infatti gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche (i soli che nel 1934 lo Stato assorbì) erano in numero irrisorio rispetto alle migliaia di maestri elementari che successivamente passarono dai comuni allo Stato: centosettanta solamente, come risulta dalle tabelle annesse al regio decreto-legge n. 1964 del 1932, perchè solo pochi grandi comuni avevano proprie scuole di avviamento. Sicuramente non tutti i centosettanta erano iscritti a particolari regolamenti di pensione, il che significa che solo parte di essi può oggi accampare diritti a particolare trattamento di quiescenza.

Onorevoli colleghi, siamo fiduciosi che troverete fondata la nostra argomentazione e che pertanto approverete la legge che abbiamo l'onore di sottoporvi. Essa consta di due articoli: il primo riguarda il personale avente diritto e il secondo si riferisce all'onere, invero assai esiguo e comunque soltanto formale, perchè l'articolo 7 della citata legge 690 stabilisce che resta a carico dei comuni la differenza tra l'onere previsto per il trattamento di pensione secondo le norme stabilite dallo Stato e quello secondo le norme dei regolamenti comunali.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto al regolamento di pensione presso comuni ad autonomia scolastica.

### ART. 2.

All'onere che deriva dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati nei capitoli ordinari del bilancio della pubblica istruzione, riguardanti gli oneri previdenziali a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole secondarie.